



MEMORANDUM

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Nella serata del 17 marzo 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale¹ il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 sulle **Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

Proseguendo con l'aggiornamento dei principali provvedimenti emessi per contrastare l'emergenza sanitaria in corso, riepiloghiamo di seguito le principali misure a sostegno del lavoro previste dal Decreto Legge.

Rimaniamo ovviamente a disposizione per eventuali chiarimenti e necessità.

* * *

AMMORTIZZATORI SOCIALI		
TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (CIGO) O ACCESSO ALL'ASSEGNO ORDINARIO	<ul style="list-style-type: none">• possono farvi ricorso i datori di lavoro che nel 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19• i lavoratori devono risultare alle dipendenze del datore di lavoro richiedente al 23 febbraio 2020• la causale della richiesta è "emergenza COVID-19" senza oneri ulteriori• è previsto l'esonero dal previo esperimento della procedura di informazione e consultazione sindacale, che va esperita entro i 3 giorni successivi alla comunicazione preventiva• il trattamento è riconosciuto per un massimo di 9 settimane fruibili dal 23 febbraio 2020 fino ad agosto 2020• l'assegno ordinario è riconosciuto anche a dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti	ART. 19
TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE EX ART. 19 (CIGO) PER AZIENDE GIÀ IN CIGS	<ul style="list-style-type: none">• possono farvi ricorso i datori di lavoro che, al 23 febbraio 2020, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario (CIGS)• la concessione della CIGO è subordinata alla sospensione degli effetti della CIGS in corso• il trattamento è riconosciuto per un massimo di 9 settimane	ART. 20
ACCESSO ALL'ASSEGNO ORDINARIO EX ART. 19 PER AZIENDE CHE HANNO IN CORSO TRATTAMENTI DI ASSEGNI DI SOLIDARIETÀ	<ul style="list-style-type: none">• possono accedervi i datori di lavoro iscritti al FIS che, al 23 febbraio 2020, hanno in corso un trattamento di assegno di solidarietà• la concessione dell'assegno ordinario sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà in corso• l'assegno ordinario è riconosciuto per un massimo di 9 settimane	ART. 21

¹ G.U. Serie Generale n. 70 del 17/03/2020, scaricabile *on line* in <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/17/70/sg/pdf>.



CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA	<ul style="list-style-type: none">• possono farvi ricorso i datori di lavoro del settore privato, inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario• è prevista dalle singole Regioni e dalle Province Autonome• il trattamento è riconosciuto per un massimo di 9 settimane a decorrere dal 23 febbraio 2020 a favore di lavoratori già alle dipendenze del datore di lavoro richiedente a tale data• il pagamento del trattamento è effettuato direttamente dall'INPS	ART. 22
MISURE PER LAVORATORI E IMPRESE		
CONGEDO PARENTALE E INDENNITÀ PER DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO, LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA E LAVORATORI AUTONOMI	<ul style="list-style-type: none">• in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, a decorrere dal 5 marzo:<ul style="list-style-type: none">- i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, con figli di età fino a 12 anni, hanno diritto di fruire di uno specifico congedo per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 15 giorni, con diritto a un'indennità pari al 50% della retribuzione- ai genitori con figli di età compresa tra 12 e 16 anni è riconosciuto il diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi, senza alcuna indennità ma con diritto alla conservazione del posto di lavoro e divieto di licenziamento- i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e i lavoratori autonomi iscritti all'INPS, con figli di età fino a 12 anni, hanno diritto di fruire di uno specifico congedo, con diritto ad un'indennità calcolata secondo specifici parametri• il limite di età di 12 anni non si applica in caso di figli affetti da disabilità grave• il congedo è riconosciuto alternativamente ad entrambi i genitori per un totale complessivo di quindici giorni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore• in alternativa alle indennità previste per i congedi, è prevista la possibilità di optare per la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di € 600, da utilizzare per prestazioni effettuate dal 5 marzo e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni	ART. 23
PERMESSI RETRIBUITI EX LEGGE N. 104/1992	<ul style="list-style-type: none">• il numero di giorni di permesso retribuito ai sensi dell'art. 33, comma 3, della Legge n. 104/1992 è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate, fruibili a marzo e aprile 2020	ART. 24
PERIODO DI QUARANTENA	<ul style="list-style-type: none">• è equiparato a malattia, ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva²• la relativa assenza non è computabile ai fini del periodo di comporto	ART. 26

² Si tratta ad esempio di soggetti a cui è stata applicata la misura della quarantena con sorveglianza attiva in quanto hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva, ovvero in quanto hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico.



INDENNITÀ PER MARZO 2020	<ul style="list-style-type: none">• è riconosciuta dall'INPS un'indennità di € 600 per marzo 2020 a:<ul style="list-style-type: none">- liberi professionisti titolari di P.IVA attiva al 23 febbraio 2020 e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago- lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e 17 marzo 2020- operai agricoli a tempo determinato che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo- lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo e un reddito non superiore a € 50.000• l'indennità non concorre alla formazione del reddito e non spetta ai titolari di pensione o di reddito di cittadinanza	ARTT. 27, 28, 29, 30, 31 E 38
PREMIO PER DIPENDENTI	<ul style="list-style-type: none">• i dipendenti con reddito complessivo da lavoro dipendente non superiore a € 40.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso hanno diritto ad un premio di € 100• tale importo va rapportato al numero di giorni lavorati presso la sede di lavoro a marzo 2020, è erogato dal datore di lavoro nel mese di aprile 2020 e non concorre alla formazione del reddito	ART. 63
SOSPENSIONE DEI LICENZIAMENTI	<ul style="list-style-type: none">• per 60 giorni a partire dal 17 marzo 2020 è precluso al datore di lavoro:<ul style="list-style-type: none">- l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo- l'intimazione di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo• per il medesimo periodo di cui sopra sono sospese le procedure di licenziamento collettivo pendenti, avviate dopo il 23 febbraio 2020	ART. 46
AGEVOLAZIONE PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE	<ul style="list-style-type: none">• per fronteggiare l'emergenza sanitaria e, al contempo, sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese:<ul style="list-style-type: none">- l'INAIL trasferisce ad Invitalia, entro il 30 aprile 2020, 50 milioni di Euro da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale- è riconosciuto un credito d'imposta per il corrente anno fiscale, pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate, fino ad un massimo di € 20.000	ARTT. 43 E 64
SOSPENSIONE DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI E DEI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI	<ul style="list-style-type: none">• per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di Euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 17 marzo 2020, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi:<ul style="list-style-type: none">- alle ritenute alla fonte e alle trattenute dell'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta- all'imposta sul valore aggiunto- ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria• tale sospensione si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.	ART. 62